

## **Pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione**

12 giugno 2012

### IMPRESE DI PULIZIA

Normativa:

L. 25/1/1994, n. 82

D.M. 7/7/1997, n. 274

D.P.R. 14/12/1999, n. 558, art 8

Circolare Ministero Attività Produttive n. 3600/C del 6/4/2006

D.L. n.7 del 31/01/2007, convertito con modificazioni nella Legge 02/04/2007 n.40

Circolare Ministero Sviluppo Economico n. 3606/C del 2/2/2007

L.30/7/2010, n.122, art.49 c.4-bis

Le imprese che svolgono le attività di pulizia e disinfezione in ambienti confinati ed aree di pertinenza e le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione sono tenute a presentare una **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'**, ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, come modificato dalla L.122/2010, art.49, c.4-bis, all'ufficio del Registro delle imprese, nella cui provincia è collocata la sede legale.

Il modello S.C.I.A. è allegato all'istanza di iscrizione tramite modelli: I1;I2 per l'aggiunta attività; UL ove l'attività venga esercitata in altra unità locale; S5 per l'avvio di società iscritta.

L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'amministrazione competente.

Per le liberalizzazioni previste dal D.L. 31/01/07, N.7, convertito con modificazioni nella Legge 02/04/2007 n.40 pubblicata nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale del 02/04/2007 n.77, chi esercita le attività di pulizia e di disinfezione deve essere in possesso dei soli requisiti di capacità economica finanziaria e dei requisiti di moralità.

Resta salva la disciplina vigente per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, che prevede i requisiti di capacità tecnico organizzativa con la preposizione alla gestione tecnica dell'impresa di una persona dotata di uno dei requisiti tecnico professionali previsti dall'Articolo 2, punto 2, del D.M. 274/1997 e quelli di onorabilità e capacità economico-finanziaria.

Requisiti di onorabilità

Devono essere posseduti dal:

Titolare o preposto alla gestione tecnica dell'impresa;

Tutti i soci di società in nome collettivo;

Tutti i soci accomandatari di s.a.s o di s.a.p.a.;

Tutti gli amministratori di società di capitali e cooperative.

I requisiti di onorabilità, previsti dall'art. 2, comma 1 della L. 82/94, sono quelli di seguito elencati:

Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio o alla pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte o all'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

Non sia stata svolta o non sia in corso procedura fallimentare salvo che non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 267/42;

Non siano state applicate misure di sicurezza o di prevenzione ai sensi delle leggi 1429/56; 57/62; 575/65 e 646/82 e successive modificazioni o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo mafioso;

Non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all'art. 513-bis del c.p.;

Non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non conciliabili in via amministrativa.

Requisiti di capacità economica finanziaria

L'impresa deve iscrivere all'INAIL ed all'INPS tutti gli addetti al lavoro, per i quali sussiste l'obbligo di legge;

Inesistenza di protesti a carico del titolare di ditta individuale, dei soci delle s.n.c. e delle s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito sussiste anche in presenza di eventuali protesti, ma a condizione che sia intervenuta la riabilitazione o l'integrale pagamento dei debiti connessi al protesto;

L'impresa deve applicare regolarmente i contratti collettivi di settore per i propri dipendenti;

L'impresa deve essere titolare di un c/c bancario o postale.

Requisiti di capacità tecnico organizzativa

Previsti solo per le Imprese che esercitano le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione

I requisiti di capacità tecnico organizzativa, si intendono posseduti con la preposizione alla gestione tecnica dell'impresa di una persona dotata di uno dei seguenti requisiti tecnico professionali:

a) Titolo di studio:

Laurea in materia tecnica, attinente all'attività svolta;

Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica. Nel corso di studi devono essere stati effettuati 2 anni di chimica (v. circolare Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato ora Ministero delle Attività Produttive n. 3428/C del 25/11/1997).

Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l'attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale.

b) Obbligo scolastico ed esperienza professionale:

Assolvimento dell'obbligo scolastico e un periodo di lavoro di 2 anni per pulizie e disinfezione e di 3 anni per i settori di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione svolto in qualità di:

Titolare;

Collaboratore familiare;

Dipendente qualificato;

Associato in partecipazione.

L'attività deve essere stata svolta all'interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese ed enti non del settore, ma nel cui interno si svolgono mansioni inerenti l'attività di pulizia.

Le imprese che hanno conseguito la qualifica all'estero (in paese UE o extra UE) devono farsi riconoscere il titolo dal Ministero delle Attività Produttive. Nel sito internet del predetto Ministero è possibile scaricare i modelli necessari per presentare la richiesta di riconoscimento e le relative istruzioni.

Il preposto alla gestione tecnica dell'impresa deve avere un rapporto di immedesimazione con la stessa, per cui deve essere nominato nella persona del:

Titolare della ditta individuale;

Legale rappresentante di una società;

Socio di s.n.c.;

Socio accomandatario di s.a.s.,

Dipendente;

Associato in partecipazione.

Le imprese che esercitano le attività di pulizie e di disinfezione devono possedere i requisiti di onorabilità e capacità economica finanziaria precedentemente indicati.

Trasferimento sede in altra provincia

Le abilitazioni relative all'attività di pulizie hanno valore in tutto il territorio nazionale, per cui l'impresa non deve ripresentare una nuova denuncia di inizio attività, ma deve presentare solo il modello di iscrizione e pagare i relativi diritti di iscrizione.

Fasce di classificazione \*

Trascorsi 2 anni dall'inizio dell'attività, le imprese di pulizia regolarmente iscritte al Registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, ai sensi dell'art. 1 della L. 82/94, per partecipare a gare di appalti pubblici, secondo la normativa comunitaria, devono presentare una domanda al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane per essere iscritte in una delle fasce di classificazione previste dall'art. 3 del D.M. 274/97 allegando la documentazione prevista dal medesimo articolo.

\*Per le fasce di classificazione vedi il modulo